

prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture forestali;
- e) colture medicinali e aromatiche;
- f) colture ornamentali;
- g) colture orticole;
- h) colture tropicali;
- i) concia sementi;
- j) conservazione post-raccolta;
- k) diserbo;
- l) entomologia;
- m) microbiologia agraria;
- n) nematologia;
- o) patologia vegetale;
- p) zoologia agraria;
- q) produzione sementi;
- r) vertebrati dannosi;
- s) malerbologia;
- t) insetti utili.

#### Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8 del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «Agrolis Consulting S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

#### Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 15 luglio 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il centro di saggio «Agrolis Consulting S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2024

*Il direttore:* FARAGLIA

24A05435

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 22 dicembre 2023.

**Istituzione dell'area marina protetta di Capo Spartivento.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione;


Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge-quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 36, comma 1, lettera o), che prevede, tra le aree marine protette di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento», nonché l'art. 18, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, il potere di istituire le aree marine protette;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, «Interventi correttivi di finanza pubblica» e in particolare l'art. 1, comma 10, con il quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile e di difesa dell'ambiente marino all'allora Ministero dell'ambiente;



Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'art. 2 concernente «Interventi per la conservazione della natura»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 8, concernente il funzionamento delle aree marine protette;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 2, comma 339, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» e, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» e, in particolare, l'art. 24, commi 4 e 5;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali,

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Considerato che è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto prot. n. 16706/PNM del 2 agosto 2016, per la realizzazione degli studi propedeutici all'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Spartivento - Capo Teulada», nei Comuni di Domus de Maria e Teulada, Provincia del Sud Sardegna;

Tenuto conto che, nel corso dell'*iter* istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, l'ISPRA, per la realizzazione degli studi propedeutici, ha considerato e valutato le osservazioni degli enti interessati e del pubblico, svolgendo un primo incontro pubblico in data 11 maggio 2017 e un secondo incontro in data 27 settembre 2017;

Preso atto che il Comune di Teulada ha espresso parere non favorevole all'area marina protetta con nota prot. n. 12718 del 30 novembre 2017;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1112, lettera b), punto 2), che modifica l'art. 36, comma 1, lettera o) della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che l'area di reperimento «Capo Spartivento» è interessata dal Sito Natura 2000 ITB042230 Porto Campana, con piano di gestione approvato dalla Regione autonoma della Sardegna con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente del 28 febbraio 2008, n. 8;

Considerato che, con nota prot. n. 26028 del 6 aprile 2018, ISPRA ha presentato la proposta preliminare di perimetrazione e zonazione dell'istituenda area marina protetta «Capo Spartivento» agli enti interessati;


Considerato che sulla proposta preliminare di perimetrazione e zonazione dell'istituenda area marina protetta il Comune di Domus de Maria ha avviato una consultazione pubblica;

Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa da ISPRA, con nota prot. n. 27390 del 26 novembre 2018, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal pubblico;

Preso atto delle risultanze dell'*iter* istruttorio e valutata positivamente la proposta conclusiva elaborata da ISPRA;

Acquisito il parere espresso dalla Regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesto con nota prot. n. 17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di regolamento recante «Disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di Capo Spartivento»;

Sentita la Conferenza unificata che si è espressa nella seduta del 5 novembre 2020, repertorio n. 136/CU ai sen-



si dell'art. 77, comma 2, decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisita l'intesa ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge del 6 dicembre 1991, n. 394 del Ministero dell'economia e finanze, espressa con nota MEF - GAB - prot. 55175 del 21 dicembre 2023, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

*Denominazione*

1. È istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge del 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta denominata «Capo Spartivento».

Art. 2.

*Finalità*

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e, in particolare, si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione agli *habitat* prioritari di substrato duro e mobile e alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile, alla canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 3.

*Delimitazione dell'area marina protetta*

1. L'area marina protetta «Capo Spartivento», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i punti individuati nell'allegato 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 4.

*Finanziamenti*

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Capo Spartivento», relative all'installa-

zione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonché all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari a euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in conto residui sul capitolo n. 1646 «Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione», nell'ambito della Missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma 13 «Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» - Azione 4 «Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Per le spese relative al funzionamento si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul medesimo capitolo n. 1646 di cui al comma 1, anche mediante la riprogrammazione delle somme già destinate al funzionamento delle altre aree marine protette. In sede di prima applicazione, per le spese di funzionamento per l'anno 2024, si provvede con un finanziamento di euro 50.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023

*Il Ministro: PICHETTO FRATIN*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2024*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 344*

ALLEGATO I

(Articolo 3)

*Delimitazione dell'area marina protetta «Capo Spartivento»*

Paragrafo 1 - Tabella delle coordinate del perimetro dell'area marina protetta «Capo Spartivento» \*


1. L'area marina protetta «Capo Spartivento» è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
I (in costa)	38° 52' 49,605" N	008° 50' 19,982" E
O	38° 51' 38,205" N	008° 49' 45,243" E
N	38° 51' 0,963" N	008° 53' 1,614" E
M	38° 52' 15,638" N	008° 57' 0,415" E
L (in costa)	38° 54' 55,853" N	008° 54' 38,443" E

\* Le coordinate geografiche, di cui alla su esposta tabella, sono state individuate sulla base del Sistema geodetico mondiale WGS 84 (*World Geodetic System 1984*).



Paragrafo 2 - Cartografia dell'area marina protetta «Capo Spartivento» \*



\* La delimitazione dell'area marina protetta «Capo Spartivento» è riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 45 dell'Istituto idrografico della Marina.

24A05416

